

REGOLAMENTO per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali o in particolari forme di affidamento familiare

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di compartecipazione economica dei genitori al pagamento delle rette relative ai minori inseriti in strutture residenziali, semiresidenziali o in particolari forme di affidamento familiare. Tali interventi possono essere attivati sia in forma consensuale sia in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei casi in cui si rendano necessari per garantire la tutela e la protezione del minore.

La Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, riconosce il diritto del minore a crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia. In questa prospettiva, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali intervengono per sostenere i nuclei familiari in difficoltà, con l'obiettivo di prevenire situazioni di abbandono e favorire un adeguato sviluppo educativo e relazionale.

Quando, nonostante gli interventi di sostegno attivati, il minore risulta temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, si procede prioritariamente all'affidamento presso una famiglia o una persona singola idonea e, solo in via residuale, all'inserimento in comunità.

Le situazioni che richiedono l'intervento dei servizi sociali sono generalmente riconducibili a condizioni di rischio educativo o di fragilità sociale. Nel primo caso si tratta di contesti caratterizzati da carenze educative, deprivazione materiale o relazionale e disorganizzazione familiare; nel secondo caso, invece, si tratta di nuclei familiari che, pur possedendo competenze genitoriali adeguate, incontrano difficoltà dovute a fattori esterni, come violenza domestica, isolamento sociale o precarietà economica.

L'allontanamento del minore ha sempre carattere temporaneo ed è finalizzato, ove possibile, al rientro nella famiglia di origine, all'affidamento familiare o, nei casi previsti dalla legge, all'adozione. Nei casi in cui l'inserimento avvenga in età adolescenziale, la permanenza in struttura può essere prorogata oltre la maggiore età, esclusivamente in presenza di specifiche condizioni e sulla base di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

È importante sottolineare che l'allontanamento del minore non fa venir meno l'obbligo dei genitori al suo mantenimento. Tale obbligo, previsto dagli articoli 147, 316-bis e 337-ter del Codice Civile, permane indipendentemente dallo stato civile dei genitori e anche nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Il Comune, ai sensi del D.P.R. 616/1977 e della Legge 328/2000, esercita le funzioni in materia di assistenza sociale. L'eventuale intervento economico dell'Ente per la copertura delle rette si configura come anticipazione delle spese, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.

FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento si fonda sulle principali disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia, tra cui la Costituzione, il Codice Civile, la Legge 184/1983 e successive modifiche, la Legge 328/2000, il D.P.R. 616/1977, il D.P.C.M. 159/2013 (ISEE), il D.Lgs. 267/2000 e il D.P.R. 445/2000, oltre alla normativa regionale e alle disposizioni in materia di tutela dei minori, procedimento amministrativo e protezione dei dati personali.

Art. 1 – Finalità e destinatari

1. Il presente Regolamento definisce i criteri di compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune per interventi a favore di minori, quali l'affidamento familiare, il collocamento in strutture residenziali o semiresidenziali e altri interventi educativi e di tutela.
2. In particolare, rientrano tra gli interventi:
 - l'affidamento familiare a tempo pieno o parziale;
 - l'inserimento in strutture residenziali, semiresidenziali;
 - gli inserimenti diurni, i colloqui protetti e gli interventi di educativa domiciliare.
3. Sono tenuti alla compartecipazione:
 - i genitori, anche in caso in cui la responsabilità genitoriale sia stata sospesa o sia decaduta;
 - in subordine, i soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.
4. Gli interventi sono definiti nell'ambito di un progetto predisposto dai servizi competenti e possono avere natura giudiziale o consensuale.
5. In ogni caso, permane l'obbligo di mantenimento del minore.

Art. 2 – Competenze dei servizi e del Comune

1. Nei casi di intervento giudiziale, Azienda Speciale Futura individua la soluzione più idonea per il minore, assume l'impegno di spesa ed avvia l'istruttoria per la compartecipazione dei genitori.
2. Nei casi di intervento consensuale, i servizi informano preventivamente la famiglia circa l'obbligo di contribuzione. Il Comune e/o Azienda Speciale Futura determina la quota a carico dei genitori e formalizza gli accordi necessari.
3. In tutti i casi, le somme sostenute dal Comune o dall'Azienda Speciale Futura si configurano come anticipazioni recuperabili nei confronti dei soggetti obbligati.

Art. 3 – Dovere di compartecipazione e integrazione della retta

1. I genitori o i soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile sono tenuti a contribuire al pagamento della retta relativa all'inserimento del minore, in conformità agli obblighi di mantenimento previsti dalla normativa vigente.

2. Anche nei casi di separazione, non convivenza o decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'obbligo di mantenimento permane.

Art. 4 – Determinazione della quota di compartecipazione

La Giunta comunale determina, con proprio atto:

- soglie ISEE minima e massima,
- modalità di calcolo delle fasce di contribuzione,
- quota simbolica minima nei casi in cui l'ISEE risulti inferiore alla soglia di povertà,
- abbattimento dal secondo figlio inserito.

Il Comune e/o Azienda Speciale Futura può modificare la tariffa di compartecipazione sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica, patrimoniale e sociale del nucleo familiare, effettuata dal servizio sociale.

Nel caso in cui si modifica la tariffa di compartecipazione non trova applicazione il DPCM 159 del 2013, giacché l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente. Tale eccezione dovrà essere documentata e accertata dall'assistente sociale che ha in carico il minore.

L'intervento è definito attraverso un progetto personalizzato definito con la famiglia, qualora collaborante, che stabilisce:

- le quote a carico delle parti.
- le modalità di pagamento;
- eventuali impegni relativi al patrimonio familiare. Nella definizione del patrimonio familiare verranno tenute in considerazione tutte le forme di sostegno al reddito, pensioni, sussidi, assegni unici comunque denominati, erogati per il minore, anche quelli non ricompresi nella DSU;

Art. 5 – Istruttoria, controlli e verifiche

1. Il procedimento prevede a carico dei genitori o degli obbligati per legge la raccolta della documentazione economica e la sottoscrizione dell'impegno di pagamento predisposto dal Comune o dall'Azienda Speciale Futura.
2. Il Comune o Azienda Speciale Futura effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche a campione.
3. Nel caso in cui venissero accertate dichiarazioni non veritiere, verrà effettuata la segnalazione agli organi competenti e si procederà al recupero delle somme applicando la tariffa massima.

Art. 6 – Inadempienza e recupero crediti

1. In caso di mancato pagamento, il Comune o Azienda Speciale Futura procedono con diffida formale, potrà essere concordato un piano di rientro.
2. In caso di ulteriore inadempienza, si procede alla riscossione coattiva.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le forme di accoglienza e intervento socio-educativo.
2. Rientrano, a titolo esemplificativo:
 - strutture residenziali e semiresidenziali;
 - affidi anche part-time;
 - interventi domiciliari;
 - ulteriori interventi a tutela del minore.